



COMUNE DI CAMMARATA
(Provincia di Agrigento)

Regolamento Comunale Del Verde Pubblico e Privato



Regolamento Comunale Del Verde Pubblico e Privato

Approvazione
Delibera di C.C. n. 59 del 30.11.09

INDICE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Oggetto del Regolamento
- Articolo 3. Ambito di applicazione
- Articolo 4. Vigilanza

TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I - Difesa delle alberature

- Articolo 5. Difesa Fitosanitaria
- Articolo 6. Norme per la difesa delle piante
- Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza
- Articolo 8. Danneggiamenti

Capitolo II- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

- Articolo 9. Abbattimenti urgenti
- Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

Capitolo III - Sostituzioni

- Articolo 11. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari
- Articolo 12. Reimpianti coattivi

Capitolo IV - Potature

- Articolo 13. Potature e rimonde
- Articolo 14. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento

TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

- Articolo 15. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi

Articolo 16. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza
Articolo 17. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza
Capitolo III - Prescrizioni e vincoli
Articolo 18. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie Vegetali
TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Articolo 19. Ambito di applicazione
Capitolo I - Usi e limitazioni
Articolo 20. Accesso a parchi, giardini e aree verdi
Articolo 21. Limitazioni d'uso ed attività consentite
Articolo 22. Gioco libero e attrezzature specifiche
Articolo 23. Uso del verde pubblico da parte di animali
Articolo 24. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature
Articolo 25. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili
TITOLO V. SANZIONI
Articolo 26. Sanzioni
Articolo 27. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato
TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28. Entrata in vigore
GLOSSARIO
ALLEGATI
ALLEGATO 1. Specie vegetali
ALLEGATO 2. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità
ALLEGATO 3. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Cammarata intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva quando questa assume una qualsiasi rilevanza ambientale, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

Articolo 2. Oggetto del Regolamento

1. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a:

- > 15 cm (47 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo A;
- > 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi B, C e D;
- > 40 cm (126 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo E.

2. Sono inoltre tutelati gli "alberi di grande rilevanza" definiti come esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore a:

- > 60 cm (189 cm di circonferenza) per genere e specie appartenente ai gruppi B, C e D;
- > 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo E.

3. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm.

4. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,30 m dal colletto.

5. Per "area di pertinenza" si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e raggio secondo la seguente articolazione:

diámetro cm	raggio mt
Da 20 a 35	4
Da 35 a 50	5
Da 50 a 80	7
Maggiore di 80	9

6. Per "volume di pertinenza" si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna.

La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in:

diámetro cm	profondità' mt
Da 20 a 35	2
Da 35 a 50	2,5
Da 50 a 80	3,5
Maggiore di 80	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 13 e 14.

Se sono state effettuate riduzioni difformi, l'altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell'esemplare arboreo a maturazione.

7. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai).

8. La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private - opere pubbliche o di pubblico interesse - opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.

9. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) esemplari arborei pubblici e privati insistenti sul territorio comunale;

- b) parchi e giardini comunali (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani);
- c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica);
- d) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
- e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità).

2. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi e di istituire Centri di Qualità per raccogliere proposte e valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo dei parchi, al fine della valorizzazione del sistema del verde, dell'incremento degli standard manutentivi, e per incentivare la qualità progettuale delle nuove realizzazioni.

3. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

5. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

6. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora.

7. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Articolo 4. Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cammarata, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati Volontari, secondo le varie discipline di riferimento.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Il Comune di Cammarata si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni e all'albo comunale "Libere forme associative" al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I - Difesa delle alberature

Articolo 5. Difesa Fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.

2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa* spp.), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc., debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere

generale:

- a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Articolo 6. Norme per la difesa delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di

cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema nodig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:

- > 1,5 m da alberi appartenenti al gruppo A (Allegato 1);
- > 3 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E (Allegato 1);
- > 5 m da alberi di grande rilevanza appartenenti ai gruppi B, C, D, E (Art. 2 comma 2).

6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal

presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

7. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune.

L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Olea*, *Ceratonia* e *Quercus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al dirigente dell'area Urbanistica del Comune di Cammarata previo acquisizione dei pareri degli enti all'uopo preposti

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi di legge qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente dell'area Urbanistica del Comune di Cammarata previo acquisizione

dei pareri degli enti all'uopo preposti. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari.

8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento.

Articolo 8. Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;

b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;

c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 3 del presente Regolamento;

d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo articolo 17;

f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;

g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;

h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;

i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;

k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 6 commi 5 e 6.

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Capitolo II- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

Articolo 9. Abbattimenti urgenti

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso il Settore competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato.

3. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Entro 30 giorni, successivi alla data di consegna della comunicazione di cui al comma 2, dovrà essere presentata l'ulteriore documentazione analoga a quella prevista per i casi di cui al successivo articolo 10.

5. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall'abbattimento. Entro 10 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso.

6. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, considererà l'abbattimento stesso non autorizzato.

Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, esclusi gli alberi definiti di “grande rilevanza” per i quali si rimanda al precedente art. 7, è consentito previa presentazione di un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato e a seguito dell'autorizzazione rilasciata, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
- b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storico-testimoniali come previsti dal RE vigente, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato da sottoporre al parere della C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio);
- d) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
- e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
- f) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
- g) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.

2. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Olea*, *Ceratonia* e *Quercus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al dirigente dell'area Urbanistica del Comune di Cammarata previo acquisizione dei pareri degli enti all'uopo preposti.

4. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

5. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

Capitolo III - Sostituzioni

Articolo 11. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari

1. Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) distanze dai confini: oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

tipologia di esemplare arboreo	distanza min di rispetto mt
da frutto a sviluppo contenuto (altezza a maturità < 6 m)	1,5
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

b) distanze da edifici e manufatti:

tipologia di esemplare arboreo	distanza min di rispetto mt
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

c) distanze da utenze aeree:

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 m dalla proiezione al suolo del cavo.

d) distanze da utenze sotterranee:

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo

appartiene: per tutte le alberature 3 m
e) distanze da solai e/manufatti interrati;
per tutte le alberature 3 m

f) cercine a terreno nudo:

qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l'eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a 10 mq.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal RUE vigente, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

tipologia di esemplare arboreo	aree per nuove alberature mq
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di "grande rilevanza" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

5. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, C e D come da allegato 1, devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.

6. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell'intervento/i, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3 del presente regolamento.

7. Nel caso di inottemperanza o impossibilità di procedere al reintegro (come al precedente comma 5), l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Articolo 12. Reimpianti coattivi

1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza dell'autorizzazione rilasciata o per le quali è stata compromessa la vitalità, o i mancati reimpianti a seguito dell'autorizzazione, devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal precedente art. 11, a cura del proprietario, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza Comunale, con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.
2. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane in edificabile a tutti gli effetti.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal precedente art. 11, al proprietario sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell'intervento/i, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3 del presente regolamento, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 10.

Capitolo IV - Potature

Articolo 13. Potature e rimonde

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.
2. Per potature a regola d'arte si intendono:
 - a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 7 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
 - b) su sempreverdi oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche non superiori a 7 cm di diametro.
3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature così definita: rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Olea*, *Ceratonia* e *Quercus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al dirigente dell'area Urbanistica del Comune di Cammarata previo acquisizione dei pareri degli enti all'uopo preposti.
5. E' vietato effettuare potature a capitozzo o a sgamollo (tecnica quest'ultima consentita esclusivamente su *Populus nigra* "Italica") tali da alterare

sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma.

Articolo 14. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento

1. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma è necessario inoltrare richiesta al Settore competente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

2. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 7 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;

b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Olea*, *Ceratonia* e *Quercus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta, l'autorizzazione al dirigente dell'area Urbanistica del Comune di Cammarata previo acquisizione dei pareri degli enti all'uopo preposti .

4. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dall'autorizzazione concessa compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

Articolo 15. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 2 comma 1), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (così come definite all'art 2 comma

2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore competente.

2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute nel rapporto di 1:2.

3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal RUE, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, nonché quanto

indicato nel precedente articolo 11, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

tipologia di esemplare arboreo	aree per nuove alberature mq
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:

- > n° 4 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m);
- > n° 3 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m);
- > n° 1 pianta se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m).

5. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

6. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore competente, e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RUE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi

Articolo 16. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la

potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici vigenti, nella formulazione dell'indice di utilizzazione territoriale ($U_t = S_u / S_t$) e dell'indice di utilizzazione fondiaria ($U_f = S_u / S_f$), sono da considerarsi non direttamente edificabili.

2. Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° e ad una distanza non inferiore a 3 m dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato; per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5 m (area inviolabile), purché i restanti 270° siano privi di qualsiasi manufatto.

3. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l'area circostante il colletto della pianta, è necessario prevedere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m; per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 4 m.

4. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato dovrà corrispondere a:

- > 1,5 m da alberi appartenenti al gruppo A (Allegato 1);
- > 3 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E (Allegato 1);
- > 5 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E di grande rilevanza (Art. 2 comma 2).

5. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

6. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la

potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo

calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 17. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:

a) pavimentazione superficiale permeabile. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Grado di copertura dell'area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;

a) pavimentazione superficiale semipermeabile. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 - 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali.

Fatto salvo il mantenimento di un cercine di terreno nudo a permeabilità profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell'area di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili.

tipologia di esemplare arboreo	ampiezza del cercine di terreno nudo mq
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	10
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	20
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	30
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2)	80

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RE o rientrano nelle prescrizioni esecutive (PEE) con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo III - Prescrizioni e vincoli

Articolo 18. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2.

2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.

3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:

a) almeno il 60% deve essere costituito da specie vegetali arboree comprese nelle tabelle contenute nelle norme di dettaglio, nei Gruppi B, C e D tenendo presente che le specie appartenenti al Gruppo D non dovranno superare il 20% del totale;

b) almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.

4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:

> 20 - 24 cm per esemplari di I grandezza;

> 18 - 20 cm per esemplari di II grandezza;

> 16 - 18 cm per esemplari di III grandezza.

Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra" non risultare perciò estirpati a radice nuda, esclusi i generi *Populus* e *Salix*, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.

5. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.

6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica

interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).

8. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, così come definiti dal vigente RE, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.

TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 19. Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente titolo le aree verdi a valenza naturalistica e quelle di cui alle lettere b, c, d del precedente art.3.

Il Settore competente provvederà alla periodica redazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d'uso.

2. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni.

3. L'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Capitolo I - Usi e limitazioni

Articolo 20. Accesso a parchi, giardini e aree verdi

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde.

2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi istituzionali es. municipio, biblioteca, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica.

Articolo 21. Limitazioni d'uso ed attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E' pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore comunale.

4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso l'impiego di legna come combustibile.

E' altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.

5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

a) sosta e riposo;

b) mobilità pedonale;

c) mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;

d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;

e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);

f) attività sportiva praticata da singole persone;

g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;

h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente Settore comunale o da Istituti e Centri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

i) raccolta di qualsiasi specie di fungo solo con specifica autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca scientifica;

j) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti.

6. Al fine di garantire un uso corretto che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità. Le attività di cui al comma precedente risultano ammesse secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico:

a) Verde pubblico a tipologia "1":

1a) Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi storico monumentali di rilevanza urbana ai quali:

Ø il Parco Salaci

In tali aree sono ammesse le seguenti attività:

- sosta e riposo nelle zone attrezzate;
- mobilità pedonale e ciclabile;
- gioco leggero nelle zone attrezzate;
- calpestio dei prati;
- attività sportiva;
- feste campestri (solo nelle aree pavimentate).

1b) Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati non calpestabili alle quali appartengono genericamente:

- > i giardini storico monumentali
- > il verde di interesse botanico/naturalistico;
- > il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole e verde annesso alla viabilità).

In tali aree sono ammesse le seguenti attività:

- sosta e riposo nelle zone attrezzate;
- mobilità pedonale su percorsi e vialetti;
- gioco leggero nelle zone attrezzate laddove esistenti.

In tali aree non sono ammesse le seguenti attività:

- calpestio prati;
- gioco pesante;
- attività sportiva;
- feste campestri;
- mobilità ciclabile.

b) Verde pubblico a tipologia "2":

Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente calpestabili alle quali appartengono genericamente:

- > il verde costituito da parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie);
- > il verde dei boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo;
- > il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto).

Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:

- sosta;
- mobilità pedonale e ciclabile (ove non espressamente vietata);

- attività sportive praticate da singole persone;
- gioco libero di tipo leggero.

c) Verde pubblico a tipologia "3":

Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo, i parchi urbani e collinari (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione).

Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee all'attività sportiva in ogni forma, al gioco di tipo leggero e pesante e alle feste campestri.

La mobilità equestre è consentita solamente lungo percorsi dedicati e preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e in condizioni di terreno asciutto in modo da non provocare danni al fondo dei tracciati.

La mobilità ciclabile è consentita.

Sinteticamente si riportano le attività ammesse secondo le tre tipologie di aree verdi definite in base al differente grado di fruibilità.

Giardini storico monumentali di rilevanza urbana (Parco Salaci)

Tipologia 1A

Attività ammesse

- sosta e riposo nelle zone attrezzate
- mobilità pedonale e ciclabile
- gioco leggero nelle zone attrezzate se esistenti
- gioco pesante
- calpestio dei prati
- attività sportiva
- feste campestri (in aree pavimentate)

Giardini storico monumentali, Giardini/parchi Botanico-naturalistici, Arredo stradale, Verde cimiteriale

Tipologia 1B

Attività ammesse

- sosta e riposo nelle zone attrezzate
- mobilità pedonale su percorsi e vialetti
- gioco leggero nelle zone attrezzate

Attività non ammesse

- calpestio dei prati
- gioco pesante
- attività sportiva
- feste campestri
- mobilità ciclabile

Parchi e giardini di quartiere, Boschi*, Verde agricolo naturale**

Tipologia 2

Attività ammesse

- sosta e riposo
- mobilità pedonale
- mobilità ciclabile (ove non vietato espressamente)
- attività sportiva praticata da singole persone
- gioco leggero

Attività non ammesse

- attività sportiva organizzata
- gioco pesante
- feste campestri

Verde estensivo, Parchi e giardini di rilevanza urbana, Parchi urbani e collinari***

Tipologia 3

Attività ammesse

- sosta e riposo
- attività sportiva singola e organizzata di gruppo
- gioco leggero e pesante
- feste campestri
- mobilità pedonale e ciclabile
- mobilità equestre condizionata

* limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo.

** con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive ecc.).

*** con esclusione delle zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione.

Articolo 22. Gioco libero e attrezzature specifiche

1. Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi, ad eccezione delle aree verdi di tipo 1A, di cui al precedente articolo.

2. È ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la navigazione di modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla, elettrico).

La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a combustione interna o esterna è vietata.

3. È ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, dell'automodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo e di mobilità di modelli tramite l'uso di motori a scoppio o a combustione interna ed esterna.

4. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità.

5. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature.

6. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.

Articolo 23. Uso del verde pubblico da parte di animali

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia.

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di

liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.

3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici.

4. Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico - ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

Articolo 24. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature

1. L'installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

Articolo 25. Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.

2. L'autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del Comune, ed eventuale fidejussione a garanzia di ripristino dei luoghi.

TITOLO V. SANZIONI

Articolo 26. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base

all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.

3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo 27. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 3, fatto salvo da quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura: taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un "anello" corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo.

Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

Freccia: ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno

nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.

ALLEGATI

Allegato 1: Specie vegetali

Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Allegato 3: Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato

ALLEGATO 1. Specie vegetali

Classificazione delle specie vegetali in relazione sia alle caratteristiche della specie botanica sia in relazione al contesto territoriale bolognese.

Classificazione in base alle caratteristiche botaniche

GRUPPO A - Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale.

1. Specie arboree e arbustive

Nome scientifico Nome comune

Acer monspessulanum Acero minore

Buxus sempervirens Bosso

Ceratonia Siliqua Carrubo

Cornus mas Corniolo

Ilex aquifolium Agrifoglio

Punica granatum Melograno

Sorbus torminalis Ciavardello

Taxus baccata Tasso

GRUPPO B - Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale.

1. Specie arboree

Nome scientifico Nome comune

Acer campestre Acero campestre

Carpinus betulus Carpino bianco

Celtis australis Bagolaro

Cercis siliquastrum Albero di Giuda

Fraxinus ornus Orniello

Juglans regia Noce

Laburnum anagyroides Maggiociondolo

Mespilus germanica Nespolo

Morus alba Gelso bianco

Olea europaea Olivo

Ostrya carpinifolia Carpino nero

Pinus halepensis Pino d'Áleppo

Pinus sylvestris Pino silvestre

Pirus amygdaliformis Perasto

Populus alba Pioppo bianco

Populus canescens Pioppo gatterino

Populus nigra italica Pioppo cipressino

Prunus amygdalus Mandorlo

Prunus armeniaca Albicocco

Prunus avium Ciliegio

Prunus domestica Susino

Prunus cerasifera Mirabolano

Prunus mahaleb Ciliegio canino

Quercus ilex Leccio

Quercus rotundifolia Rovere

Quercus pubescens Roverella

Sambucus nigra Sambuco

Sorbus domestica Sorbo domestico

2. Specie arbustive

Nome scientifico Nome comune

Buxus sempervirens Bosso
Colutea arborescens Vescicaria
Cornus sanguinea Sanguinello
Coronilla emerus Cornetta dondolina
Corylus avellana Nocciolo
Euonymus europaeus Fusaggine o berretta da prete
Frangula alnus Frangola
Hippophae rhamnoides Olivello spinoso
Ligustrum vulgare Ligustro
Paliurus spina christi Marruca
Prunus spinosa Prugnolo
Rhamnus cathartica Spincervino
Rosa canina Rosa selvatica
Ruscus aculeatus Pungitopo
Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai
Spartium junceum Ginestra
Staphylea pinnata Borsolo

GRUPPO C - Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale.

1. Specie arboree

Nome scientifico Nome comune
Acer opalus Acero opalo
Acer platanoides Acero riccio
Acer pseudoplatanus Acero di monte
Alnus glutinosa Ontano nero
Alnus cordata Ontano napoletano
Diospyros kaki Cachi
Fraxinus excelsior Frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Frassino ossifillo
Morus nigra Gelso nero
Quercus cerris Cerro
Quercus robur Rovere
Quercus suber Sughera
Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
Tilia cordata Tiglio
Tilia platyphyllos Tiglio nostrale
Tilia spp. Tiglio (cultivar non autoctone)
Ulmus campestris Olmo campestre

2. Specie arbustive

Nome scientifico Nome comune
Laurus nobilis Alloro
Punica granatum Melograno
Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
Syringa vulgaris Lilla
Viburnum tinus Laurotino

Viburnum lantana Lantana

Viburnum opulus Pallon di neve

GRUPPO D - Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-C-E

GRUPPO E -Specie vegetali a rapida crescita o infestanti.

1. *Specie arboree*

Nome scientifico Nome comune

Acer negundum Acero americano

Ailanthus glandulosa Ailanto

Albizia julibrissin Albizzia

Broussonetia papyrifera Gelso da carta

Chamaecyparis spp. Falso cipresso

Cupressocyparis leilandii Cupressociparis

Cupressus arizonica Cipresso dell'Arizona

Ficus carica Fico

Picea abies Abete rosso

Pinus nigra Pino nero

Populus hybrida Pioppo ibrido

Robinia pseudoacacia Robinia

Salix spp. Salici specie varie con esclusione del *Salix alba*

Thuia spp. Tuia

Classificazione delle specie vegetali in relazione al contesto territoriale di Cammarata

1. *Specie arboree e arbustive idonee per il contesto di alta collina*

Nome scientifico Nome comune

Acer campestre Acero campestre

Acer monspessulanum Acero minore

Acer opalus Acero opalo

Acer pseudoplatanus Acero di monte

Carpinus betulus Carpino bianco

Cercis siliquastrum Albero di Giuda

Colutea arborescens Vescicaria

Cornus mas Corniolo

Cornus sanguinea Sanguinello

Coronilla emerus Cornetta dondolina

Corylus avellana Nocciolo

Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai

Euonymus europaeus Fusaggine o berretta da prete

Fraxinus excelsior Frassino maggiore

Fraxinus ornus Orniello

Fraxinus oxycarpa Frassino ossifillo

Hippophae rhamnoides Olivello spinoso

Juglans regia Noce

Laburnum anagyroides Maggiociondolo

Ligustrum vulgare Ligustro

Mespilus germanica Nespolo

Olea europaea Olivo

Ostrya carpinifolia Carpino nero
Paliurus spina christi Marruca
Pinus sylvestris Pino silvestre
Prunus amygdalus Mandorlo
Prunus armeniaca Albicocco
Prunus avium Ciliegio
Prunus mahaleb Ciliegio canino
Prunus spinosa Prugnolo
Quercus cerris Cerro
Quercus pubescens Roverella
Quercus suber Sughera
Rhamnus cathartica Spincervino
Rosa canina Rosa selvatica
Ruscus aculeatus Pungitopo
Sambucus nigra Sambuco
Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica Sorbo domestico
Sorbus torminalis Ciavardello
Spartium junceum Ginestra
Staphylea pinnata Borsolo
Syringa vulgaris Lillà
Taxus baccata Tasso
Tilia cordata Tiglio
Tilia platyphyllos Tiglio nostrale
Ulmus campestris Olmo campestre
Viburnum lantana Lantana
Viburnum opulus Pallon di neve
 2. *Specie arboree e arbustive idonee per il contesto bassa collina e di pianura*
 Nome scientifico Nome comune
Acer campestre Acero campestre
Alnus cordata Ontano napoletano
Alnus glutinosa Ontano nero
Carpinus betulus Carpino bianco
Cercis siliquastrum Albero di Giuda
Cornus sanguinea Sanguinello
Corylus avellana Nocciolo
Diospyros kaki Cachi
Euonymus europaeus Fusaggine o berretta da prete
Frangula alnus Frangola
Fraxinus excelsior Frassino maggiore
Hippophae rhamnoides Olivello spinoso
Juglans regia Noce
Laurus nobilis Alloro
Ligustrum vulgare Ligustro
Mespilus germanica Nespolo
Morus alba Gelso bianco

Morus nigra Gelso nero
Paliurus spina christi Marruca
Populus alba Pioppo bianco
Populus canescens Pioppo gatterino
Populus nigra italica Pioppo cipressino
Prunus amygdalus Mandorlo
Prunus armeniaca Albicocco
Prunus avium Ciliegio
Prunus cerasifera Mirabolano
Prunus domestica Susino
Prunus mahaleb Ciliegio canino
Prunus spinosa Prugnolo
Punica granatum Melograno
Quercus petraea Rovere
Quercus robur (Q. pedunculata) Farnia
Ficus carica Fico
Sambucus nigra Sambuco
Sorbus domestica Sorbo domestico
Tilia cordata Tiglio
Tilia platyphyllos Tiglio nostrale
Ulmus campestris Olmo campestre
Salix spp. Salici specie varie

Oltre alle specie di seguito elencate, in questo gruppo sono da considerare comprese anche tutte le specie e le cultivar botaniche facenti parte del gruppo D.

Nome scientifico Nome comune
Acer campestre Acero campestre
Acer monspessulanum Acero minore
Acer pseudoplatanus Acero di monte
Albizia julibrissin Albizzia
Alnus cordata Ontano napoletano
Alnus glutinosa Ontano nero
Buxus sempervirens Bosso
Celtis australis Bagolaro
Cercis siliquastrum Albero di Giuda
Cornus mas Corniolo
Cornus sanguinea Sanguinello
Carpinus betulus Carpino bianco
Corylus avellana Nocciolo
Cupressus sempervirens Cipresso
Euonymus europaeus Fusaggine o berretta da prete
Ficus carica Fico
Fraxinus excelsior Frassino maggiore
Fraxinus ornus Orniello
Fraxinus oxycarpa Frassino ossifillo

Ilex aquifolium Agrifoglio
Juglans regia Noce
Laburnum anagyroides Maggiociondolo
Laurus nobilis Alloro
Ligustrum vulgare Ligustro
Mespilus germanica Nespolo
Morus alba Gelso bianco
Morus nigra Gelso nero
Olea europaea Olivo
Ostrya carpinifolia Carpino nero
Pinus sylvestris Pino silvestre
Populus alba Pioppo bianco
Populus nigra italica Pioppo cipressino
Prunus amygdalus Mandorlo
Prunus armeniaca Albicocco
Prunus avium Ciliegio
Prunus cerasifera Mirabolano
Prunus domestica Susino
Prunus mahaleb Ciliegio canino
Prunus spinosa Prugnolo
Punica granatum Melograno
Quercus ilex Leccio
Quercus petraea Rovere
Quercus pubescens Roverella
Quercus robur (Q. pedunculata) Farnia
Robinia pseudoacacia Robinia
Sambucus nigra Sambuco
Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica Sorbo domestico
Sorbus torminalis Ciavardello
Syringa vulgaris Lillà
Taxus baccata Tasso
Thuia spp. Tuia
Tilia cordata Tiglio
Tilia platyphyllos Tiglio nostrale
Tilia spp. Tiglio (cultivar non autoctone)
Ulmus campestris Olmo campestre
Viburnum opulus Pallon di neve
Viburnum tinus Laurotino

ALLEGATO 2. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

I Grandezza raggio > 6 m

Abies spp.
Abete
Acer negundo

Acero americano
Aesculus hippocastanum
Ippocastano
Ailanthus altissima
Ailanto
Castanea sativa
Castagno
Catalpa bignonioides
Catalpa
Cedrus spp
Cedri
Ceratonia siliqua
Carrubo
Celtis australis
Bagolaro
Fagus sylvatica
Faggio
Fraxinus excelsior
Frassino maggiore
Juglans regia
Noce
Juglans nigra
Noce americano
Libocedrus decurrens
Libocedro
Liriodendron tulipifera
Liriodendro
Paulownia tomentosa
Paulonia
Pinus pinea
Pino domestico
Pinus sylvestris
Pino silvestre
Pinus wallichiana
Pino dell'Himalaya
Platanus x acerifolia
Platano
Populus alba
Pioppo bianco
Populus nigra
Pioppo nero
Populus canescens
Pioppo gatterino
Quercus cerris
Cerro
Quercus ilex
Leccio
Quercus petraea
Rovere
Quercus pubescens

Roverella
Quercus robur
Farnia
Quercus x turneri
Quercia americana
Tilia spp
Tiglio
Ulmus campestris
Olmo campestre

Il Grandeza raggio da 3 a 6 m

Acer campestre
Acero campestre
Acer pseudoplatanus
Acero di monte
Aesculus x carnea “Briotii”
Ippocastano rosso
Fraxinus ornus
Orniello
Fraxinus oxycarpa
Frassino ossifillo
Ginkgo biloba
Ginkgo
Gleditsia triacanthos inermis
Spino di Giuda
Carpinus betulus
Carpino bianco
Liquidambar styraciflua
Liquidambar
Magnolia grandiflora
Magnolia
Melia azaderach
Albero dei rosari
Morus alba
Gelso bianco
Morus nigra
Gelso nero
Ostrya carpinifolia
Carpino nero
Picea abies
Abete rosso
Pinus nigra
Pino nero
Prunus avium
Ciliegio
Populus tremula
Pioppo tremulo
Sophora japonica
Sofora

Sorbus domestica
Sorbo domestico
Salix babylonica
Salice piangente
Taxodium distichum
Cipresso calvo

III Grandezza raggio < 3 m

Acer monspessulanum
Acero minore
Acer opulus
Acero opalo
Albizzia julibrissin
Albizzia
Alnus glutinosa
Ontano nero
Betula alba
Betulla
Broussonetia papyrifera
Gelso da carta
Cercis siliquastrum
Albero di Giuda
Chamaecyparis spp.
Falso cipresso
Cornus mas
Corniolo
Cupressus arizonica
Cipresso dell'Arizona
Cupressus sempervirens
Cipresso
Diospyros kaki
Cachi
Libocedrus decurrens
Libocedro
Eryobotria japonica
Nespolo del Giappone
Ficus carica
Fico
Lagetroemia indica
Lagetroemia
Laburnum anagyroides
Maggiociondolo
Malus floribunda
Melo da fiore
Mespilus germanica
Nespolo
Olea europaea
Olivo
Populus nigra Italica

Pioppo cipressino
Prunus amygdalus
Mandorlo
Prunus armeniaca
Albicocco
Prunus cerasifera
Mirabolano
Prunus domestica
Susino
Prunus mahaleb
Ciliegio canino
Robinia pseudoacacia
Robinia
Pyrus calleryana
Pero da fiore
Sorbus aucuparia
Sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis
Ciavardello
Tamarix gallica
Tamerice
Taxus baccata
Tasso
Thuja spp
Tuia

ALLEGATO 3. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta *V* è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

a : Prezzo di vendita al dettaglio

b : Indice secondo le dimensioni

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Agrigento, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di

circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro cm	indice	Diametro cm	indice	Diametro cm	indice
< di 15	1	da 15 a 20	2	da 21 a 25	3
da 26 a 30	4	da 31 a 35	5	da 36 a 40	6
da 41 a 45	8	da 46 a 50	10	da 51 a 55	12
da 56 a 60	13	da 61 a 65	15	da 66 a 70	17
da 71 a 75	20	da 76 a 80	25	> di 80	30

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

10 = pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica

9 = pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica

8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica

7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie

6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie

5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie

4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie

3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie

2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie

1 = pianta deperiente o ormai priva di valore

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni irreversibili

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza)	Indennità' (%valore della pianta)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennita' (% valore della pianta)
da 0 a 1 m	da 0 a 90	50
	da 90 a 180	75
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0 a 90	25
	da 90 a 180	50
	oltre 180	75
da 2 a 3 m	da 0 a 90	15
	da 90 a 180	30
	oltre 180	60
da 3 a 7 m	da 0 a 90	0
	da 90 a 180	25
	oltre 180	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennita' (% valore della pianta)
da 0 a 1 m	da 0 a 90	100
	da 90 a 180	100
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0 a 90	100
	da 90 a 180	100
	oltre 180	100
da 2 a 3 m	da 0 a 90	100
	da 90 a 180	100
	oltre 180	100
da 3 a 5 m	da 0 a 90	20
	da 90 a 180	45
	oltre 180	90

da 5 a 9 m	da 0 a 90	0
	da 90 a 180	30
	oltre 180	70

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Agrigento, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

COORDINAMENTO GENERALE

Pietro Madonia

Dirigente Area Urbanistica

Matteo Rizzico

Funzionario Direttivo Responsabile Interventi per il Verde